

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-943 del 24/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta BIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Levante, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via N. Copernico, n. 11. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-939 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 34599/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **BIA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Levante, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE) Via N. Copernico, n. 11 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 32438 del 21.11.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti alimentari**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 21.11.2016, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 32808 del 23.11.2016, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12450 del 24.11.2016, presentata al SUAP della stessa Unione in data 21.11.2016, dalla Ditta BIA S.p.A, nella persona di Ricci Giacomo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Levante, n. 1/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 la L.R. n. 5/06;
 la L.R. 21/2012;
 la L. 447/95;
- Visti altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2016/13045 del 12.12.2016, di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90, così come modificata dal D.Lgs n. 127/2016;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/13668 del 23.12.2016, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e vengono espresse le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 37055 del 27.12.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/13863 del 29.12.2016, con cui esprime:
 - * il parere favorevole relativamente allo scarico in pubblica fognatura di acque di lavorazione e reflui civili – CLASSE C – con le prescrizioni/condizioni indicate nell'allegato parere di HERA S.p.A., come indicato nel parere del Servizio Ambiente della stessa Unione;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, relativamente all'impatto acustico, in merito alla dichiarazione presentata dalla Ditta come indicato nel parere del Servizio Ambiente della stessa Unione;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, come da nota dell'Azienda USL di Ferrara;
- Visti i pareri allegati alla succitata nota dell'Unione e precisamente:
 - * il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 36691 del 22.12.2016 in merito alla matrice scarichi e rumore;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, di HERA S.p.A. Prot. n. 135118 del 21.12.2016;
 - * il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara Prot. n. 75902 del 20.12.2016 in merito alle emissioni in atmosfera nel quale, in particolare, ha comunicato che, tenuto conto delle lavorazioni in progetto (produzione di cous cous a partire da sfarinati, impastati, con acqua, cotti ed essiccati) l'attività è assimilabile alle Industrie Insalubri di II classe di cui al T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 (n. 10, lettera C - del D.M. 05.09.1994);
- Considerato:
 - * che l'**Emissione** denominata **E1** – Produzione vapore, proveniente da caldaia funzionante a gas metano con potenza termica pari a 1,072 MW, non è soggetta ad autorizzazione in quanto rientra tra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e precisamente al punto dd),

dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06, Parte I, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1: "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW";

* che per tale emissione, secondo quanto indicato nella D.G.R.-E.R. n. 1759/2010, Allegato 3A, Par. F "PRESCRIZIONI TECNICHE", Punto 17, lettera a), devono comunque essere rispettati i seguenti valori limite: Polveri totali - 5 mg/Nmc, NOx (espressi come NO₂) - 350 mg/Nmc, SOx (espressi come NO₂) - 35 mg/Nmc, riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente secco pari al 3%, senza obbligo di autocontrollo;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **BIA S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Levante, n. 1/A, C.F./p. IVA n. 01625080385 e stabilimento nel Comune di Argenta (FE), Via N. Copernico, n. 11, per l'esercizio dell'attività di **produzione e commercializzazione di prodotti alimentari**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo "separato" di Via N.Copernico, sono quelli contrassegnato con la sigla **"S1"** (scarico finale acque di processo, reflui civili) e con le sigle **S2** ed **S3** (acque meteoriche) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" FOGNATURE - SCARICHI IDRICI**;
2. La rete fognaria e i sistemi di trattamento prima dello scarico devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" FOGNATURE - SCARICHI IDRICI**;
3. Lo scarico contraddistinto con la sigla **"S1"** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. sub ambito Hera "Tabella scarico fognatura acque nere" del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento denominato **"PC1"** e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante

sotto la voce **Allegato "A" FOGNATURE - SCARICHI IDRICI**;

4. Gli scarichi contraddistinti con le sigle **S2** ed **S3** costituiti unicamente da acque meteoriche da copertura e piazzali, devono risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3, All. 5 del D.Lgs 152/06 "Tabella scarico fognatura acque bianche" ed il controllo avverrà nei pozzetti di campionamento denominati "**PC2**" e "**PC3**", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" FOGNATURE - SCARICHI IDRICI**;
5. Entro 90 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la Ditta deve provvedere alle seguenti prescrizioni:
 - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei succitati pozzetti di campionamento "**PC1**", "**PC2**" e "**PC3**";;
 - ad installazione avvenuta del misuratore di portata sulla linea di scarico "**S1**", come previsto dal progetto, darne comunicazione, corredata di materiale fotografico ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae Ferrara;
6. Il misuratore di portata installato deve essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento. In acso di sostituzione la Ditta è tenuta a darne comunicazione ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae Ferrara;
7. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
8. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
10. La ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. -

Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

12. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** - *Punti emissione in ambiente* e denominate **E2** (cuocitore), **E3** (trasporti pneumatici a valle dell'impastatrice), **E4** (trasporti pneumatici a valle dell'essiccatore e raffreddatore) ed **E5** (trasporti pneumatici di risalita dal cuocitore all'essiccatore);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E3 TRASPORTI PNEUMATICI A VALLE DELL'IMPASTATRICE	E4 TRASPORTI PNEUMATICI A VALLE DELL'ESSICCATORE E RAFFREDDATORE	E5 TRASPORTI PNEUMATICI DI RISALITA DAL CUOCITORE ALL'ESSICCATORE
Portata (Nm ³ /h)	12.500	12.500	4.000
Durata (h/giorno)	24	24	12

Altezza minima (m)	10	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particellare	5	5	5
Sistema di abbattimento	CICLOFAN CENTRIFUGA MECCANICA	CICLOFAN CENTRIFUGA MECCANICA	CICLOFAN CENTRIFUGA MECCANICA

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle emissioni **E3, E4 ed E5**, con **periodicità almeno annuale**.

3. Per l'**Emissione E2** (Cuocitore), non vengono fissati limiti alle emissioni e impianti di abbattimento. I controlli per per il loro contenimento saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:
 - * I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
 - * I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione non devono arrecare disturbo al vicinato. In caso contrario dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene come previsto dai criteri CRIAER – Punto 4.1.21 “Cottura di prodotti vari di origine vegetale ed animale”;
4. Per le **Emissioni E3, E4 ed E5**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine

"annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta per verificare l'effettivo rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, a HERA S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.